

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 159 del 23 ottobre 2009 – D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: “Falegnameria Lardieri Alfonso Antonio” Attività: falegnameria. Sede legale e produttiva: Teora, via Ermete Ferrara, n. 5.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0371090 del 24 aprile 2007 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di falegnameria, sito in Teora, via Ermete Ferrara, n. 5;

che detta domanda è da intendersi riferita a più processi produttivi, classificati dalla predetta normativa nella parte II (§ 2) dell'allegato IV alla parte quinta;

che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Salvatore Urciuolo, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1003 – con descrizione di:

I. ciclo produttivo;

II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

che l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152:

a. è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. “i”;

b. è in esercizio, come da precedente autorizzazione, rinnovata con d. d. 24 maggio 2004, n. 62;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da norme e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0407581 in data 8 maggio 2007 è stata indetta per il successivo 5 giugno la Conferenza dei Servizi la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0554127 del 20 giugno 2007;

che solo il 20 agosto 2009 è pervenuta dall'A.R.P.A.C. la nota prot. n. 3833/2009 acquisita al prot. n. 0736109, in uno a fotocopia di bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 805,51, conforme al preventivo;

RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di falegnameria, sito in Teora, via Ermete Ferrara, n. 5;

VISTI:

1. la dgr 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la dgr 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la dgr 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la dgr 22 maggio 2004, n. 750;
8. il d. d. 24 maggio 2004, n. 62;
9. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta Falegnameria Lardieri Alfonso Antonio l'autorizzazione definitiva quindicennale (scadenza 23 ottobre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di falegnameria, sito in Teora, via Ermete Ferrara, n. 5;

3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

g)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

i)comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali ovvero presentare domanda di autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare che:

I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);

II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b)l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

7) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema riferito al punto 3), fornendone le risultanze;

8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

11) di notificarlo alla ditta Falegnameria Lardieri Alfonso Antonio, sede di Teora, via Ermete Ferrara, n. 5;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Teora, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. av (già av/1 di Ariano Irpino), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante